



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI E DI GRUPPO
BANCARIE • ABI
E ASSICURATIVE • ANIA

23 febbraio 2021

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E DI GRUPPO

BANCARIE • ABI E ASSICURATIVE • ANIA

<i>PREMESSA</i>	2
<i>RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE</i>	3
<i>COORDINAMENTI AZIENDALI</i>	4
<i>COORDINAMENTI DI GRUPPO</i>	9

Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale del 23 Febbraio 2021

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE NON REGOLATE DALLO STATUTO.

I Coordinamenti aziendali e di Gruppo sono una modalità organizzativa-funzionale e non statutaria la cui disciplina di costituzione e funzionamento, ferme restando le norme statutarie e di indirizzo generale della CGIL e della FISAC, sono definite dal presente Regolamento.

Il Regolamento riguarda le strutture aziendali e di Gruppo presenti nelle imprese che applicano il CCNL ANIA ed il CCNL ABI.

Garante del rispetto del Regolamento è il Collegio di Verifica della FISAC, cui sono destinate tutte le controversie di natura applicativa.

PREMESSA

La FISAC, come stabilito nello Statuto, ritiene suo impegno contribuire alla costruzione dell'unità sindacale e delle strutture unitarie di base.

Si conferma, pertanto, la volontà politica del graduale trasferimento delle competenze di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, secondo le indicazioni rivenienti dagli Accordi Interconfederali e/o da eventuali disposizioni legislative in materia.

La norma antidiscriminatoria si applica in tutte le fasi di costituzione dei Coordinamenti aziendali e di Gruppo, compresa l'elezione del Direttivo, della Segreteria e delle delegazioni trattanti.

RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

1. Nelle sedi o dipendenze di aziende, ogni 4 anni, le iscritte e gli iscritti interessati eleggono, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dagli accordi nazionali di categoria, il Comitato degli iscritti e le R.S.A..

Le strutture territoriali hanno il compito e la responsabilità di presidiare le procedure di elezione, promuovere un'adeguata rappresentanza di genere e di comunicazione alla parte datoriale.

COORDINAMENTI AZIENDALI

2. Presso le Aziende che hanno strutture in più Unità Produttive (Comuni e/o Direzioni generali), nelle quali siano regolarmente costituite almeno 2 R.S.A., viene eletto 1 Coordinamento Aziendale.

3. L'Assemblea Centrale costitutiva dei Coordinamenti si svolge ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL.

Le modalità di preparazione e di svolgimento delle assemblee di base e dei passaggi successivi (commissione di garanzia, commissione elettorale, commissione politica) avverranno in analogia con le modalità congressuali, e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Prima dell'avvio del percorso, le Segreterie uscenti dovranno informare le strutture regionali interessate, per il necessario raccordo ed intreccio organizzativo.

4. Allo scopo di costituire la platea dei delegati dell'Assemblea Centrale, per quanto riguarda il settore bancario, le assemblee di base delle iscritte e degli iscritti eleggono delegati all'Assemblea Regionale in quelle regioni nelle quali sono presenti almeno 70 iscritti o 3 R.S.A.

Le assemblee regionali, costituite in un rapporto n.iscritti/n.delegati definito dalle Segreterie regionali interessate, di concerto con la Segreteria di Coordinamento, in coerenza con il rapporto iscritti/delegati previsto dal Regolamento per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti e con le risultanze delle assemblee, eleggono i delegati alla Assemblea Centrale. Il Direttivo di Coordinamento Aziendale potrà comunque disporre l'effettuazione delle assemblee regionali, anche nel caso non sussistano i criteri minimi previsti.

5. Nel settore assicurativo, in considerazione della particolare organizzazione e dimensione delle aziende, non sono previste le assemblee regionali, salvo diverso intendimento del Direttivo di Coordinamento Aziendale.

6. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, i Direttivi dei Coordinamenti aziendali, in ragione della particolare organizzazione dell'impresa e/ o della contiguità geografica, possono decidere l'eventuale accorpamento di due o più regioni o di non prevedere lo svolgimento delle assemblee regionali.

7. Ove non si svolgano le assemblee regionali, le assemblee di base eleggono i delegati all'Assemblea Centrale direttamente, in un rapporto n.iscritti/n.delegati, così come definito nel "regolamento per la tenuta delle assemblee di costituzione del Coordinamento Aziendale".

8. Indipendentemente dall'effettuazione o meno delle assemblee regionali, la Segreteria di Coordinamento deve garantire la possibilità di partecipazione di tutte le

iscritte e gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento Aziendale, sia come elettori che come eligendi.

9. Per le aziende appartenenti allo stesso Gruppo, le Assemblee Centrali costitutive dei Coordinamenti aziendali devono essere coordinate tra loro e svolgersi in un arco temporale, tale da consentire la contemporanea costituzione del Coordinamento di Gruppo. La Segreteria Nazionale avrà il compito di garantire l'adeguato raccordo tra le Assemblee Centrali delle aziende appartenenti ad un Gruppo e l'Assemblea Centrale del Gruppo.

10. I Direttivi di Coordinamento Aziendale uscenti deliberano, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, i "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti" nei quali:

- fissano le date entro le quali si svolgono le assemblee di base, regionali e centrale;
- individuano quelle regioni nelle quali, secondo quanto disposto dai precedenti Artt. 4 e 5, si svolgono le assemblee regionali di delegati e laddove, viceversa, si procede diversamente;
- predispongono le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori;
- fissano il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della platea centrale.

11. Le delibere sui "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti" vanno inviate alla Segreteria Nazionale che ne verifica la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento e informa le strutture interessate sull'esito di tale verifica.

In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Direttivo di Coordinamento, provvederà la Segreteria Nazionale a varare il relativo "regolamento", in stretto raccordo con le strutture aziendali.

12. Per quanto riguarda il settore bancario, nelle regioni con almeno 70 iscritti o 3 R.S.A. vengono eletti dalle R.S.A. di riferimento i Coordinatori regionali, che hanno il compito di garantire il raccordo con le strutture regionali.

Ai Coordinatori regionali dovranno fare riferimento i Segretari di coordinamento per trasmettere informazioni e aggiornamenti sulla situazione aziendale e sullo stato delle trattative. Compito dei coordinatori sarà quello di tenere costantemente informati su questi argomenti le strutture regionali, comprensoriali e le R.S.A..

I Coordinatori regionali, non facenti parte del Direttivo di Coordinamento, hanno diritto a partecipare allo stesso Direttivo come invitati senza diritto di voto.

13. Per i Coordinatori regionali la proposta, che potrà anche coincidere con i coordinatori di area derivanti da accordi aziendali, sarà concertata tra la Segreteria di

coordinamento e le Segreterie regionali interessate che concorderanno insieme le necessarie agibilità per l'attività dei coordinatori regionali.

14. Nel settore assicurativo, considerate le differenti dimensioni e la differente organizzazione sul territorio, saranno i Direttivi di Coordinamento delle singole aziende a decidere l'eventuale creazione di Coordinatori regionali, indipendentemente dal numero degli iscritti. Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nell'art.12.

15. I Coordinatori regionali sono la modalità organizzativa della FISAC.

16. Ove previsti da accordi aziendali, le R.S.A. eleggono i Coordinatori di area.

17. Per definire il numero massimo dei componenti il Direttivo di ciascun Coordinamento e dei componenti le Segreterie, le aziende sono suddivise in fasce, determinate come previsto nel successivo art. 19.

18. Le fasce sono determinate nel seguente modo:

BANCHE	
<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO DIPENDENTI</i>
A	Oltre 15.000
B	Oltre 5.000
C	Altre aziende

ASSICURAZIONI	
<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO DIPENDENTI</i>
A	Oltre 3.000
B	Oltre 1.500
C	Altre aziende

19. Il numero massimo dei componenti il Direttivo è, quindi, così stabilito:

DIRETTIVO	
<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI DIRETTIVO</i>
A	Fino a 51
B	Fino a 31
C	Fino a 15

20. In accordo con la Segreteria Nazionale, qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del Gruppo dirigente, il Direttivo di Coordinamento può

decidere cooptazioni fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente Regolamento.

21. Il Direttivo di Coordinamento dovrà dotarsi di un Regolamento di funzionamento in analogia con quanto previsto per il Direttivo Nazionale FISAC.

In caso di assenza sarà applicato il regolamento del Direttivo Nazionale.

22. Nel caso dovessero intervenire, successivamente alla elezione del Direttivo di Coordinamento di un'azienda, operazioni societarie che prevedano un incremento degli iscritti o dei dipendenti superiore al 15%, entro 12 mesi dovrà essere *svolta* una Assemblea centrale costitutiva.

Nella fase transitoria le strutture opereranno in maniera congiunta, con la supervisione della Segreteria Nazionale.

Nei casi di operazioni societarie che prevedano incrementi percentualmente inferiori, al fine di garantire la rappresentanza dei lavoratori coinvolti, la Segreteria Nazionale, sentite le strutture aziendali interessate, indicherà le soluzioni per un adeguato coinvolgimento delle strutture entranti nel Direttivo e nella Segreteria.

23. Nella fattispecie prevista dall'art. 23, che prevede un incremento di iscritti o dipendenti superiore al 15%, i segretari responsabili e i componenti la segreteria di coordinamento potranno rimanere in carica nei rispettivi ruoli per un massimo di 3 mandati e comunque per un massimo di 12 anni.

24. In caso di presentazione alle assemblee di base di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati per le assemblee sono effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

25. Il Direttivo di Coordinamento è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Centrale che fissa il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

26. Il Direttivo di Coordinamento alla sua prima riunione elegge al proprio interno, con modalità analoghe a quelle previste dallo Statuto, la/il Segretaria/o Responsabile.

L'incarico di "Segretaria/o Responsabile di un Coordinamento Aziendale" di Azienda di fascia A è incompatibile con quello di componente di Segreteria/o Confederale e di Segreteria/o Nazionale, di Segretaria/o Generale di una struttura Regionale, di Area Metropolitana e di Compensorio della FISAC CGIL.

Il ruolo di "Componente di Segreteria di Coordinamento Aziendale" di azienda di fascia A è incompatibile con quello di componente di Segreteria Nazionale e di Segretaria/o Generale regionale della FISAC CGIL (regioni con oltre 500 iscritti) e di componente di Segreteria Confederale Regionale e di Area Metropolitana"

Norma transitoria. Le incompatibilità previste dall'art.26 entrano in vigore a partire dalla prima Assemblea Costitutiva successiva all'approvazione del presente regolamento.

27. Su proposta della/del Segretaria/o Responsabile il Direttivo elegge i componenti della Segreteria. Segretaria/o responsabile e Segreteria vengono eletti a scrutinio segreto fra i componenti del Direttivo.

Il numero massimo, compreso la Segretaria/o responsabile, viene fissato per fasce di azienda, determinate secondo le modalità precedentemente stabilite:

FASCIA	NUMERO COMPONENTI SEGRETERIA
A	7
B	5
C	3

28. La/il Segretaria/o Responsabile, i componenti la Segreteria ed i componenti del Direttivo di Coordinamento devono essere dipendenti dell'azienda; nel caso di cessazione dal servizio dovuta ad "esodo", i componenti degli Organismi esecutivi decadono, mentre i componenti del Direttivo di Coordinamento permangono nella loro carica, salvo dimissioni volontarie, fino ad un massimo di due anni.

29. Al fine di consentire un graduale ricambio del Gruppo dirigente a livello aziendale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute ed in atto nelle conformazioni delle aziende di credito ed assicurative e fatto salvo quanto definito nell'articolo 24, si stabilisce quanto segue:

- la permanenza nelle Segreterie di Coordinamento aziendali non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni;
- la permanenza nell'incarico di "Segretaria/o Responsabile di Coordinamento" non può essere protratta per più di due mandati e, comunque, per più di otto anni.

Il medesimo criterio viene adottato, di norma, anche per quanto riguarda i Coordinatori regionali.

30. Gli incarichi di Segretaria/o Responsabile e Componente di Segreteria rientrano nel novero delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 7 e della delibera 13 dello Statuto della CGIL.

31. Una/un componente di ogni Segreteria regionale di categoria ha diritto a partecipare - con le modalità tempo per tempo previste - con facoltà di intervento a senza diritto di voto, alle riunioni dei direttivi dei CAC aziendali al fine di garantire il coinvolgimento politico delle strutture.

Le date e gli ordini del giorno delle riunioni di tali organismi devono essere, per tempo, comunicate alla Federazione Nazionale e, tramite quest'ultima, alle strutture regionali.

32. La/il Segretaria/o Responsabile ha l'impegno di operare, anche attraverso progetti e piani operativi, di concerto con le strutture territoriali, regionali e con la Segreteria Nazionale, per creare le condizioni favorevoli al ricambio del gruppo dirigente negli incarichi esecutivi e per il pieno rispetto dei principi della norma antidiscriminatoria, ivi compresa l'elezione della/del Segretaria/o Responsabile.

COORDINAMENTI DI GRUPPO

33. Presso i Gruppi, nei quali siano regolarmente costituiti almeno due Coordinamenti aziendali, o comunque due strutture sindacali di distinte aziende, viene eletto un Coordinamento di Gruppo.

34. L'Assemblea Centrale costitutiva dei Coordinamenti di Gruppo si svolge ogni 4 anni e comunque entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso CGIL, in concomitanza temporale, o comunque in stretta successione cronologica, con il rinnovo dei Coordinamenti aziendali.

35. Nel caso in cui l'avvio del processo di costituzione del Coordinamento di Gruppo avvenga in un periodo inferiore a 18 mesi rispetto alla costituzione del Coordinamento Aziendale, la Segreteria Nazionale provvederà ad indicare le procedure per l'elezione dei delegati all'Assemblea Centrale del Coordinamento di Gruppo, da parte degli iscritti dell'azienda in questione.

36. Allo scopo di costituire la platea dei delegati dell'Assemblea Centrale di Gruppo, si individuano modalità generali che troveranno applicazione e necessario adattamento al momento della stesura dei "regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei Coordinamenti" dei singoli Gruppi:

- per quanto riguarda il settore bancario, in quelle regioni nelle quali sono presenti almeno 30 iscritti e 2 aziende o almeno 4 aziende, indipendentemente dal numero complessivo degli iscritti, le assemblee di base, convocate per il rinnovo del Coordinamento Aziendale, eleggono, nella medesima seduta, sia i delegati all'Assemblea Centrale di Gruppo, nella misura massima del 25% complessivo di quelli previsti, qualora ricorrano le condizioni descritte al punto successivo, sia i delegati all'Assemblea Regionale di Gruppo, in un rapporto n. iscritti/n. delegati definito dalle Segreterie Regionali interessate, di concerto con la Segreteria di Coordinamento.
- Le assemblee di base che eleggono direttamente delegati all'Assemblea Centrale di Gruppo sono quelle in cui il numero degli iscritti è uguale o superiore al quorum richiesto dal "regolamento" per l'elezione di un delegato.
- Analogamente, anche nelle assemblee regionali aziendali, eventualmente accorpabili, ove ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, potranno essere eletti delegati direttamente all'Assemblea Centrale di Gruppo, sempre nel limite massimo del 25% dei delegati spettanti, compresi quelli già eletti nelle assemblee di base della medesima azienda e della medesima regione.
- A loro volta, le Assemblee regionali di Gruppo, eleggono i restanti delegati all'Assemblea Centrale fino alla concorrenza del 75% dei delegati spettanti, nel rispetto della rappresentatività delle singole Aziende.

- Ove non sia previsto lo svolgimento di Assemblee Regionali di Gruppo, sarà il “regolamento” a definire le modalità di elezione dei delegati.
- I restanti delegati vengono eletti dalle Assemblee Centrali dei Coordinamenti aziendali, fermo restando che all’Assemblea Centrale di Gruppo dovrà essere, di norma, garantita la proporzione tra i delegati ed il numero di iscritti di ogni azienda e dovrà essere presente almeno un delegato per ogni azienda in cui sia regolarmente costituita una R.S.A..
- Nel settore assicurativo, in considerazione della particolare organizzazione e dimensione delle aziende, non sono previste le assemblee regionali, salvo diverso avviso del Direttivo di Coordinamento di Gruppo. L’elezione dei delegati avverrà secondo le modalità previste ai punti precedenti.
- Nel caso di aziende in cui sia presente una sola R.S.A., verrà convocata l’assemblea di tutti gli iscritti dell’azienda, che provvederanno alla discussione dei documenti presentati ed alla elezione dei delegati spettanti all’Assemblea Centrale di Gruppo. Indipendentemente dal numero degli iscritti, tali aziende hanno diritto di eleggere almeno un rappresentante all’Assemblea Centrale.

37. Indipendentemente dall’effettuazione o meno delle assemblee regionali, le Segreterie di Coordinamento aziendali devono garantire la possibilità di partecipazione di tutti gli iscritti al percorso di costituzione del Coordinamento di Gruppo, sia come elettori che come eligendi.

38. I Direttivi di Coordinamento di Gruppo uscenti deliberano, fermo restando l’articolo 12, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, i “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti” nei quali, in stretto raccordo con le Segreterie dei Coordinamenti aziendali del Gruppo e con la Segreteria Nazionale:

- applicano, col necessario adattamento, le modalità generali di costituzione della platea dei delegati definite dal presente Regolamento;
- fissano le date entro le quali si svolgono le assemblee regionali e centrale;
- individuano quelle regioni nelle quali, secondo quanto disposto dal precedente Art. 38, si svolgono le assemblee regionali di delegati;
- fissano il rapporto n. iscritti / n. delegati per la composizione della platea centrale;
- predispongono le modalità ed i tempi di presentazione dei documenti da sottoporre alle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici.

39. Le delibere sui “regolamenti per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti di gruppo” vanno inviati alla Segreteria Nazionale, che verifica la conformità con le norme dello Statuto e del presente Regolamento ed accerta il necessario raccordo con i percorsi di costituzione o rinnovo dei coordinamenti aziendali delle imprese facenti parte del gruppo stesso, informando le strutture interessate sull’esito di tale verifica.

40. In prima applicazione o qualora non sia ancora stato costituito il Direttivo di Coordinamento, provvederà la Segreteria Nazionale a varare il relativo "regolamento", in stretto raccordo con le strutture aziendali di quel gruppo.

41. Per definire il numero massimo dei componenti il Direttivo di ciascun coordinamento e dei componenti le segreterie, i Gruppi sono suddivisi in tre fasce. Le fasce sono determinate nel seguente modo:

GRUPPI BANCARI	
<i>FASCIA</i>	<i>DIPENDENTI/ISCRITTI</i>
A 1	I primi 5 gruppi per numero dipendenti e comunque i gruppi con più di 5.000 iscritti
A 2	Dal 6° al 10° gruppo per numero di dipendenti e comunque i gruppi con più di 1.500 iscritti
A 3	I restanti gruppi

GRUPPI ASSICURATIVI	
<i>FASCIA</i>	<i>DIPENDENTI/ISCRITTI</i>
A 1	Almeno 4.000 dipendenti o 700 iscritti
A 2	2.000 dipendenti o 300 iscritti
A 3	I restanti gruppi

42. Il numero massimo dei componenti il Direttivo di Gruppo è, quindi, così stabilito:

DIRETTIVO	
<i>FASCIA</i>	<i>NUMERO COMPONENTI</i>
A 1	71
A 2	51
A 3	25

43. Nel Direttivo di Gruppo, fermo restando l'obiettivo di favorire la presenza di almeno un componente per azienda, è comunque garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna struttura aziendale che organizza:

ISCRITTI		
<i>FASCIA</i>	<i>GRUPPI BANCARI</i>	<i>GRUPPI ASSICURATIVI</i>
A 1	100	50
A 2	50	25

Per quanto attiene ai gruppi di FASCIA A3, sarà garantita la rappresentanza nel Direttivo di Gruppo a quelle aziende in cui sia costituita almeno una R.S.A.

44. Nel Direttivo di Gruppo non possono essere presenti più del 60 % di componenti appartenenti alla medesima azienda. Nel caso in cui gli iscritti appartengano in maniera preponderante ad una stessa azienda, tale limite può essere elevato:

- al 70 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 25 %
- al 75 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 20 %
- all'80 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 15 %
- all'85 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 10 %
- al 90 % se gli iscritti non appartenenti all'azienda principale siano inferiori al 5 %.

45. A prescindere dai criteri precedenti, nei direttivi di Gruppo, composti da aziende che applicano differenti contratti nazionali di lavoro, è comunque garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun contratto, se si tratta di settori gestiti direttamente dalla FISAC.

In caso di aziende che applichino contratti nazionali di lavoro appartenenti ad altre categorie, sarà cura della Segreteria di Coordinamento invitare e sollecitare la partecipazione dei rappresentanti di tali aziende ai direttivi di Gruppo.

46 Ai fini dell'applicazione degli artt. 43 e 45 del presente Regolamento, si considerano appartenenti al Gruppo tutte le società controllate secondo le previsioni dell'Art. 2359 c.c., nonché quelle partecipate che, per vincoli di committenza o contrattuali, svolgano per il Gruppo e/o per aziende del Gruppo attività prevalente e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.

47. Su proposta del/la Segretario/a Responsabile il Direttivo elegge i componenti della Segreteria. Segretario responsabile e Segreteria vengono eletti, a scrutinio segreto, fra i componenti del Direttivo.

Il numero massimo, compreso il Segretario/a responsabile, viene fissato per fasce di gruppo, determinate secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 39.

SEGRETERIA	
FASCIA	NUMERO COMPONENTI
A 1	10
A 2	7
A 3	5

48. In analogia a quanto previsto per i Coordinamenti aziendali, si applicano ai Coordinamenti di Gruppo le disposizioni contenute negli Artt. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32, così modificate:

- i termini "aziendali"/"azienda" vengono sostituiti con "di gruppo"/"gruppo", con esclusione della fattispecie: "acquisto di rami d'azienda".
- nell'art. 27, "Segretaria/o Responsabile di un Coordinamento Aziendale di fascia "A" viene sostituito con "Segretaria/o Responsabile di un Coordinamento di Gruppo di fascia A1".

Parimenti il ruolo di "componente di segreteria di Coordinamento Aziendale di fascia A" viene sostituito dal ruolo di "componente di segreteria di coordinamento di gruppo di fascia A1".

Non si applica l'ultimo comma dell'art. 30, relativo ai Coordinatori regionali e di area, in quanto non previsti a livello di gruppo.

49. Il Direttivo del Coordinamento di Gruppo può deliberare, in raccordo con la Segreteria Nazionale e con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, l'avvio della procedura per giungere all'organizzazione della sola struttura di Gruppo. Tale delibera sarà illustrata nelle assemblee di base disciplinate dal Regolamento.

Nei 90 giorni successivi all'avvio della procedura, dovranno svolgersi le assemblee centrali organizzative delle strutture aziendali interessate che delibereranno, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, lo scioglimento della struttura aziendale e la scelta di organizzarsi in un'unica struttura di Gruppo.

Nell'ipotesi in cui la scelta di organizzarsi con la sola struttura di gruppo raccolga il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, rispetto al totale degli aventi diritto delle aziende del gruppo, l'assemblea centrale organizzativa del Gruppo procederà all'elezione del nuovo Direttivo di Coordinamento di Gruppo.

Direttivo e Segreteria di Gruppo potranno aumentare i numeri della loro composizione fino ad un massimo del 30%; tale aumento dovrà servire a garantire la più ampia presenza negli organismi delle RRSSAA delle diverse aziende.

Nel caso in cui una o più aziende, non dovessero deliberare per lo scioglimento del Coordinamento Aziendale, avranno l'autonomia di mantenerlo e di strutturarne di conseguenza. In tale ipotesi la Segreteria Nazionale garantirà i corretti rapporti tra strutture aziendali e di gruppo.

50. I coordinamenti aziendali potranno essere eventualmente ricostituiti in assemblee centrali costitutive successive in analogia con quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto CGIL

Nel caso di organizzazione della sola struttura di Gruppo, i Coordinatori regionali (che sono disciplinati nel presente Regolamento all'art. 12) saranno eletti dalle RRSSAA delle diverse aziende insediate in Regione.

51. Su proposta della Segreteria, il Direttivo di Gruppo definisce i criteri per la composizione, volta per volta, della "delegazione ad hoc" per le trattative di Gruppo, conferendo mandato alla Segreteria per la nomina della delegazione, secondo i criteri stabiliti dallo stesso Direttivo e dal presente Regolamento.

Nel caso in cui venga costituita, con apposite intese, una "delegazione nominativamente definita", l'elezione spetta al Direttivo di Gruppo.

Per quanto riguarda i "distacchi" previsti dal "Testo coordinato degli accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali-13 dicembre 2003", aggiornato con l'accordo del 25 febbraio 2019, la nomina spetta al Direttivo di Gruppo, su proposta concertata tra la Segreteria di Coordinamento e la Segreteria Nazionale.

52. Nella "delegazione ad hoc" va garantita, oltre la presenza della Segretaria/o Responsabile di Gruppo, una presenza prevalente di rappresentanti della/delle azienda/e investita/e dal negoziato.

Allo stesso modo la Segreteria di Coordinamento determinerà le modalità utili a rappresentare i territori maggiormente interessati dalle materie oggetto del negoziato. Nell'ambito dei criteri definiti dal presente articolo, vanno ricercate le condizioni e le modalità per l'applicazione delle previsioni di cui alla norma anti discriminatoria come in premessa.

52. La definizione dei mandati alla trattativa e la verifica ed approvazione delle conclusioni raggiunte spettano al Direttivo di Gruppo.

53. I componenti del Direttivo di Gruppo sono tenuti a verificare gli orientamenti dei rispettivi direttivi aziendali (anche tramite riunioni appositamente convocate) prima del conferimento del mandato alla delegazione trattante.

54. E' ribadita la necessità della verifica democratica, attraverso la consultazione vincolante dei lavoratori interessati, dell'ipotesi di chiusura di una vertenza;

55. La titolarità di tutti gli accordi aziendali o di Gruppo è in capo ai coordinamenti, che li valutano attraverso il voto del proprio Direttivo e delle Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli accordi dovranno quindi essere ratificati dalle strutture deputate dalla FISAC CGIL

In previsione e in preparazione di trattative finalizzate ad accordi aziendali o di gruppo che riguardassero materie che abbiano implicazioni di carattere generale e oltre l'ambito dell'azienda o del Gruppo, sarà responsabilità della Segreteria Nazionale promuovere una preventiva discussione di merito nell'ambito del Direttivo Nazionale.

56. Le strutture di Gruppo disciplinate dal presente Regolamento, vengono investite:

- in prima istanza nelle fasi negoziali e di confronto tempo per tempo previste dai CCNL di riferimento e nei processi riorganizzativi che riguardino una pluralità di aziende del Gruppo;
- in seconda istanza, per quei processi riorganizzativi riguardanti anche una sola azienda del Gruppo stesso, che non abbiano trovato adeguata soluzione nel livello aziendale.

57. Restano ferme le autonomie e le prerogative delle R.S.A. e dei Coordinamenti aziendali, così come previsto dalle Leggi vigenti e dai Contratti di riferimento.